

Spett.le
Comune di ARAGONA
VIA roma n.124
92021 - ARAGONA (AG)
Tramite portale impresa in giorno

p.c Spett.le
ARPA Sicilia
Pec: arpa@pec.arpa.sicilia.it

OGGETTO: ISTANZA ai sensi del NUOVO CODICE delle COMUNICAZIONI EUROPEO, DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N.207 , art 43 (ex art 86 D.lgvo 259/039), art 44 (ex art 87 d.lgvo 259/03), art 49 (ex art 88 D.lgvo 259/03) T44,49, per la realizzazione di una nuova INFRASTRUTTURA PER TELECOMUNICAZIONI nel comune di Aragona (AG) in via dei Caduti in Miniera snc, su un lotto di terreno censito in catasto al N.C.T. nel Foglio 61, p.lla 273.

Nome sito INWIT: **ARAGONA** Codice sito: **I151AG**

La **INWIT S.p.A.** (infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.) con sede legale in Milano Via Gaetano Negri, 1, in persona del suo Procuratore Speciale Dott. Tommaso Pariota, nato a Napoli il 24/01/1960, domiciliato per la carica in Napoli Centro Direzionale Isola F6 , giusto procura per notaio Sandra De Franchis in Roma, repertorio n. 13381, racc. n, 6498

PREMESSO

- che la materia relativa ai permessi per le installazioni o modifiche degli impianti di telecomunicazione è disciplinata da normativa statale speciale prevalente sin dal 2003 con il codice delle comunicazioni Elettroniche D.lgvo 259/2003 e s.m.e.i;
- che in recepimento alla DIRETTIVA (UE) 2018/1972 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 11 dicembre 2018, che istituisce il codice delle comunicazioni elettroniche europeo, è stato promulgato in data 8/11/2021, il Decreto Legislativo n. 207, in vigore a far data dal 24 dicembre 2021;
- che la vigente disciplina in materia di installazione delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, in attuazione dei principi posti dalla normativa comunitaria, promuove tra gli operatori la co-ubicazione e condivisione delle infrastrutture (cfr. tra gli altri Preambolo 23 e art. 12 punto 1 e 2 della Dir. Consiglio 2002/21 – art. 12 comma 1 let. f della Dir. 2002/19 – Preambolo 43 della Dir. Consiglio 2009/140 – D.lgvo 207/2021 art. 44 comma 3);
- che INWIT S.p.A. è titolare come previsto dall'art 11 del D.lgvo 207/2021 (ex art 12 – ex art 25 D. lgvo 259/03) di Autorizzazione generale per le reti ed i servizi di telecomunicazioni elettronica e pertanto la società Inwit S.p.A è soggetto autorizzato a presentare istanze ai sensi dell'art.43 e ss del D.lgvo 207/2021 , Codice delle Comunicazioni Elettroniche europeo; in conformità a quanto previsto dal predetto decreto all'art 15: "Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale" le imprese autorizzate ai sensi dell'art.11 hanno il diritto di a) fornire reti e servizi di comunicazioni elettroniche al pubblico; b)

richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni per esercitare il diritto di installare infrastrutture in conformità agli art 43 e ss” si allega autorizzazione del MISE ;

- **Che l'attività imprenditoriale della INWIT non è compatibile con la condivisione di Infrastrutture di altre TowerCompany;** ad ogni modo si rappresenta che la realizzazione del nuovo impianto si rende necessario sia per soddisfare esigenze di ampliamento e di adeguamento, sia in relazioni a strategie di business aziendali. Altresì si rappresenta che la politica comunitaria nonché la giurisprudenza tutelano il principio di libera concorrenza e di libera iniziativa economica ,a tal proposito si cita la sentenza del Consiglio di Stato, sez III n. 2073/2017: “La disciplina conformativa prevede comunque un punto di equilibrio tale da salvaguardare la libertà di iniziativa economica riguardo non soltanto le installazioni di nuovi impianti ma anche l'eventuale rilocalizzazione di quelli esistenti” e che pertanto “gli impianti esistenti non possono ritenersi esenti da qualunque intervento conformativo; al contrario la tutela della concorrenza e la rilevanza del legittimo affidamento degli operatori sulla possibilità di continuare a svolgere nel tempo l'attività autorizzata, si traduce sulla necessità di una specifica motivazione in ordine alla possibilità di reperire siti di installazione alternativi dove rilocalizzare gli impianti a condizioni tecnicamente ed economicamente sostenibili”.
- che INWIT è peraltro iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), al numero 25606;
- Che pertanto INWIT è da ritenersi soggetto abilitato a presentare le istanze di installazione delle infrastrutture per gli impianti radioelettrici, comprese quelle per gli impianti di telefonia mobile;
- In ragione di quanto innanzi esposto, si allegano alla presente i pareri rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. mise .AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0117924.17-08-2021 e con nota prot. mise AOCOM REGISTRO UFFICIALE U.0146041.13.12.2021 .che chiariscono che la Società INWIT S.P.A. deve avvalersi dello strumento normativo del Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
- Che INWIT è proprietaria delle infrastrutture di rete su scala nazionale della maggior parte degli impianti che erano di proprietà TIM e VODAFONE giusto conferimento delle stesse, in particolare TIM S.p.A., in data 1 aprile 2015, e successivamente VODAFONE in data 4 dicembre 2019 hanno conferito il proprio ramo d'azienda costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete radiomobile alla INWIT S.P.A.; entrambi i gestori hanno pertanto ceduto le sole infrastrutture mantenendo in capo a se il diritto di installare gli apparati radiotrasmettenti e le antenne , che restano di loro esclusiva proprietà.
- che TIM e VODAFONE, hanno commissionato alla scrivente società la realizzazione di un impianto, per ampliare e garantire il livello di erogazione del servizio radiomobile, e che l'area dell'installazione di cui alla richiesta in oggetto è stata individuata atta a soddisfare le caratteristiche radio tecniche necessarie a garantire il predetto servizio (COMMITMENT); oppure in alternativa
- che in particolare TIM S.p.A. e VODAFONE Italia S.p.A. ammoderneranno le rispettive reti radiomobili, spostando le apparecchiature radiotrasmettenti (antenne e apparati) da un

impianto di telefonia mobile adiacente, che per ragioni tecniche non poteva essere correttamente dimensionato e riconfigurato; (REMEDIES)

- che INWIT, pertanto avanza istanza per la realizzazione della sola infrastruttura in oggetto da mettere a disposizione dei gestori di telefonia mobile per garantire e migliorare il servizio pubblico di telecomunicazioni e che la presente istanza viene inviata alla ARPA ... (indicare arpa di competenza) in osservanza dell'art. 44 comma 5 priva degli elaborati radio-tecnici; si evidenzia che al completamento della realizzazione, la infrastruttura sarà messa a disposizione dei gestori di telefonia mobile che la hanno commissionata e questi produrranno le loro istanze per la installazione di antenne e apparati, con specifico riferimento alla presente istanza ed alla realizzata infrastruttura, allegando quale stato di fatto il progetto realizzato e le schede tecniche previste dalla ARPA SICILIA.
- che l'art. 43 del predetto decreto legislativo dispone che "le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 44 e 49 sono assimilate, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 380/01 pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia; a tal riguardo, la scrivente, precisa che il DPR n. 380/01 non può trovare applicazione in quanto il Codice delle Comunicazioni Elettroniche è normativa speciale e prevalente per cui si applica unicamente il detto codice sia per quanto attiene alla tipologia degli atti edilizi che per le procedure da seguire;
- che l'art.51 (ex art 90 D.lgvo 259/03) comma 1 stabilisce che "gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità;
- Che l'erogazione dei servizi di comunicazione elettronica in quanto di pubblica utilità, è da considerarsi "Attività essenziale ", per come peraltro ribadito finanche dalla normativa subentrata per contrastare la pandemia in corso, ex art. 82 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 "(Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche), per come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 , in cui chiaramente il tenore testuale del citato decreto impone che siano assicurate e garantite tutte le attività inerenti ai servizi di comunicazione elettronica, comprese quelle a loro potenziamento, come nel caso di specie;
- Che le procedure per il rilascio del titolo abilitativo prescritto per la installazione degli impianti di telecomunicazioni sono disciplinate dal D.lgs., n. 207 /2021 in particolare ex artt. 43 e ss.
- Che all'art 44, comma 5 , chiarisce che le autorizzazioni sono regolate da un procedimento unico e semplificato, il comma 5 recita che: "l'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento .Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento."
- Che all'art. 44 comma 10 recita " Che le istanze si intendono accolte qualora entro il termine perentorio di 90 giorni non sia stato comunicato un provvedimento espresso di diniego ... decorso il suddetto termine l'Amministrazione procedente entro il termine perentorio di 7 giorni rilascia l'attestazione di avvenuta autorizzazione scaduto il quale è SUFFICIENTE L'AUTOCERTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE.

- **che pur non facendo acquiescenza al regolamento comunale “di gestione del corretto insediamento urbanistico e territoriale delle stazioni radio base per telefonia mobile per la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici” che in alcuni parti è lesivo ad ogni buon fine si è verificato che l’ubicazione della nuova infrastruttura è in linea e nel rispetto dell’art 3 commi 3 e 4 del predetto regolamento.**
- Che per giurisprudenza è acclarato che l’installazione di un impianto di telefonia mobile non può in alcun modo essere classificato come un manufatto edilizio, trattandosi di un’opera di urbanizzazione primaria; al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che gli impianti di telefonia, normalmente, non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni e non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 17 novembre 2015, n. 5257; Sez. III, 25 novembre 2014, n. 5837; Sez. VI, 17 ottobre 2008, n. 5044; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 19 ottobre 2016, n. 2585; TAR Campania, Sez. VII, 7 aprile 2016, n. 1729 e TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 8 aprile 2015, n. 1120). Pertanto gli impianti di TLC sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica dovendo garantire un servizio continuo e capillare sul territorio. Tale principio si estende anche all’area di rispetto cimiteriale, il cui eventuale divieto di edificare entro una fascia di rispetto dal perimetro cimiteriale non può riguardare anche gli impianti di telefonia mobile, sia perché la realizzazione di tali infrastrutture non appare in contrasto con nessuna delle tre finalità sottese alla disciplina posta dall’art. 338, comma 1, del R.D. n. 1265/1934 (assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una “cintura sanitaria” intorno al cimitero, consentire futuri ampliamenti del cimitero, garantendo il rispetto della tranquillità ed il decoro dei luoghi di sepoltura), sia perché l’art. 86 del decreto legislativo n. 259/2003 assimila, ad ogni effetto, tali impianti alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001, e tale assimilazione rende gli impianti di cui trattasi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica delle diverse zone del territorio comunale. (TAR Campania - Napoli, sez. VII, 01 settembre 2011, n. 4261, TAR Toscana Firenze, sez. I, 05 maggio 2010, n. 1239, T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 3 agosto 2013, n. 489).

Tutto ciò premesso, ed attesa l’esigenza di realizzare l’impianto in oggetto, la INWIT S.p.A. rappresentata come sopra riportato

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti di tutta la normativa elencata in premessa, che la Pubblica Amministrazione competente provveda al rilascio della autorizzazione necessaria alla realizzazione dell’impianto di seguito descritto entro i termini di legge, decorsi i quali il titolo edilizio deve intendersi silentemente formato.

Altresì la scrivente chiede a codesto spettabile ente l’indifferibile osservazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art 87 comma 4, della pubblicizzazione dell’istanza.

Descrizione dell’impianto e delle aree circostanti.

La stazione radio base verrà realizzata in un'area di proprietà di **Edil Marmi di Marotta Salvatore & C. s.n.c.**. La SRB sarà recintata per un area di circa 80mq, dove all'interno verrà collocato un palo autoportante di 30 + 4 mt e apparati necessari al funzionamento della stessa, il tutto come meglio rappresentato negli elaborati allegati alla presente;

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto

INWIT provvederà alla realizzazione della sola infrastruttura, e per come già detto in premessa Vodafone ed TIM avanzeranno Scia /istanza agli enti competenti (comune ed ARPA) per il conseguimento dei propri titoli abilitativi all'installazione degli impianti , apparati ed antenne) .

Corre l'obbligo precisare:

- Che trattandosi di opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 del citato art.16 del DPR 380/01, la società istante è esonerata dal pagamento dei relativi oneri concessori, nonché dal pagamento di ulteriori "oneri o canoni che non siano stabiliti per legge" ai sensi del comma I dell'art.93 del citato D. Lgs. N.259/03.
- che INWIT S.p.A. rappresentata come sopra riportato, in qualità di committente dei lavori riferiti alla costruzione di cui sopra, ha conferito l'incarico di progettista e Direttore dei Lavori all'Ing. Parrinello Giuseppe iscritto all' Albo degli Ingegneri di Trapani con il n. 695, domiciliato per la carica in Tekna s.r.l. , con studio in Via Mario Nuccio n° 79 Marsala.
- che per quanto attiene gli adempimenti previsti dal D.lgvo 81/08 (indicazione delle ditte esecutrici e relativa documentazione, DURC, dichiarazione organico medio ecc. nomina del RL, CSP e CSE), la scrivente si riserva di integrare le relative notizie contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori.

Ai sensi ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, la sottoscritta consapevole delle sanzioni penali e civili in cui incorre, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del predetto decreto sotto la propria responsabilità dichiara di essere in possesso di titolo giuridico vigente ed efficace che l'abilita all'uso dell'immobile prescelto come sito di installazione .

Allega alla presente:

- Progetto architettonico e relazione tecnico descrittiva e fotografica;
- Copia del documento dei Procuratore;
- Copia della Procura
- Documento del tecnico incaricato
- Delega alla presentazione
- Diritti di segreteria
- Autorizzazione MISE
- Nota chiarimenti su applicabilità norma del MISE



Firma per accettazione DL
Ing. Parrinello Giuseppe

INWIT SpA
Dott. Tommaso Pariota
firmato digitalmente

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti si prega di contattare:
per INWIT S.p.A. il Sig. Carmelo Quaranta, cell. 3489793387
per professionista Ing. Parrinello Giuseppe, corrispondenza 3476710836
pec: giuseppe.parrinello@ordineingegneritrapani.it

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 11339/2022 del 04-05-2022
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente